

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2588 del 05/06/2020
Oggetto	DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, DGR EROM 2218/2015 ; EX PV Q8 3078 UBICATO IN COMUNE DI RUSSI (RA), VIA FAENTINA SUD 28. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI "VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA (CON ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA)" E DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO PROPONENTE: SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2676 del 05/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno cinque GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM 31/15, D.LGS. 152/06 E SMI, DGR EROM 2218/2015 – EX PV Q8 3078 UBICATO IN COMUNE DI RUSSI (RA), VIA FAENTINA SUD 28.
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI “VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA (CON ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA)” E DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO
PROPONENTE: SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*”;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V “*Bonifica di siti contaminati*”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di

Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2020/13044;

VISTO E VALUTATO il documento "*Variante al Progetto Unico di Bonifica (con AdR sito specifica)*" presentato dalla Società Mares srl – in nome e per conto del Proponente Società Kuwait Petroleum Italia spa (CF: 00435970587), avente sede legale in comune di Roma, viale dell'Oceano Indiano n. 13 - acquisito da questo SAC al con PG/2020/63687 del 30/04/2020;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.05 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

CONSIDERATE le precise indicazioni contenute sia nell'Ordinanza 1/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nella nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/2/2020, le quali prevedevano in particolare che:

- durante il periodo di validità dell'ordinanza devono tra l'altro essere rinviati anche "*i sopralluoghi e le trasferte non strettamente indispensabili alla funzionalità del lavoro; gli appuntamenti col pubblico che possono essere calendarizzati in un periodo successivo all'emergenza*". etc.
- inoltre "*le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza*" e "*si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza*".;

DATO ATTO che questo SAC con nota PG/2020/65465 del 05/05/2020 convocava per il giorno 28/05/2020 la Conferenza di Servizi sincrona ai fini delle relative valutazioni, da svolgere mediante videoconferenza con Hangouts Meet di Google (strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia);

DATO ATTO che in data 28/05/2020 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi in videoconferenza per l'esame del documento di cui sopra, con le valutazioni e considerazioni riportate nel dispositivo del presente atto (per le quali si richiama il verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti);

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che la presente determina costituisce aggiornamento di quanto precedentemente disposto con determina dirigenziale n. DAMB/2016/3775 del 07/10/2016 di approvazione del Progetto Unico di Bonifica (PUB) per il Sito in oggetto.

Le attività di bonifica eseguite in ottemperanza alla predetta determina (rimozione del terreno saturo ed insaturo in corrispondenza delle aree contaminate) venivano descritte nel dettaglio nel documento

“Report descrittivo delle attività di bonifica” (rif. prot. MPA/Al/SF/181218-08 del 18 dicembre 2018) e le risultanze ottenute mostravano la conformità agli obiettivi di bonifica (CSC di cui alla colonna A per siti ad uso “verde pubblico, privato e residenziale” rif. Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi) sia per i campioni prelevati dal Proponente, sia per i campioni prelevati in contraddittorio da questa Agenzia. Al termine delle attività di escavazione veniva ripristinata la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, andata parzialmente distrutta durante i lavori, e veniva riavviato in via precauzionale l’impianto di MISE delle acque sotterranee.

Come previsto dal PUB approvato, a valle dell’intervento di bonifica veniva effettuato un monitoraggio di durata complessiva pari a 12 mesi per verificare l’eventuale instaurarsi di un trend di abbattimento della contaminazione residua disciolta in falda (come conseguenza della rimozione della potenziale sorgente secondaria costituita dai terreni contaminati).

Sulla base delle attività di monitoraggio ambientale e di MISE eseguite in sito a valle dell’intervento di bonifica (periodo luglio 2018 – aprile 2020), il Proponente predisponendo l’Analisi di Rischio sito-specifica per le concentrazioni residue dei contaminanti disciolti in falda.

2. DI RATIFICARE l’approvazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica contenuta nel documento di “*Variante al Progetto Unico di Bonifica (con AdR)*”, basata sul seguente modello concettuale:

<i>Sorgenti secondarie</i>	Acque sotterranee (AS): MtBE, EtBE
<i>Percorsi di esposizione</i>	Volatilizzazione da acque sotterranee: • volatilizzazione indoor da acque sotterranee (<i>on-site</i>) • volatilizzazione outdoor da acque sotterranee (<i>on-site</i>) In accordo con quanto indicato da ISPRA in Appendice V (Doc. 3, par. V.5.1 e V.5.2), i percorsi “migrazione diretta da falda al punto di conformità”, ai fini del calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito-specifici da raggiungere nelle aree interne al sito, non sono stati considerati nella presente AdR imponendo il rispetto dei valori di riferimento per le acque sotterranee direttamente al PoC. I PoC presso i quali verrà garantito il rispetto delle CSC per le acque sotterranee sono stati scelti - in considerazione della direzione prevalente di falda, coincidenti con i punti di monitoraggio PZ07 e PZ08, i cui dati analitici hanno evidenziato l’assoluta conformità dei PoC alle CSC e ai limiti di riferimento ISS per tutti i CoC (contaminanti di interesse) considerati.
<i>Bersagli</i>	adulti e bambini residenti “on-site” (il PV è stato smantellato e sull’area non esiste più nessuna attività commerciale) - scenario più cautelativo tra quelli previsti dall’AdR. Alla luce di quanto sopra esposto non risulta necessario effettuare simulazione dell’AdR per eventuali recettori che accedono saltuariamente all’ex locale magazzino-depositi oli, che è rimasto sul sito per altri usi.

3. DI DARE ATTO che le CSR (*Concentrazioni Soglia di Rischio*) calcolate per i contaminanti di interesse, a confronto con le rispettive CRS (*Concentrazioni Rappresentative alla Sorgente*), sono di seguito riportate:

Sorgente	Parametro	CRS ($\cong$ Cmax)	CSR
Acque sotterranee	MtBE	666 µg/l	666 µg/l*
	EtBE	1.270 µg/l	1.270 µg/l*

*poichè le CSR calcolate sono risultate di alcuni ordini di grandezza superiori alle rispettive Concentrazioni di saturazione (C_{sat}), in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ministeriali (“*Linee-guida sull’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*” RegistroUfficiale.U.0029706.18-11-2014), l’obiettivo di bonifica viene definito non superiore alla massima concentrazione riscontrata in sito per la sostanza (C_{max}).

garantendo ovviamente ai punti di conformità (PoC), PZ07 e PZ08 (rif. Tavola 6 allegata) il rispetto delle relative CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Le CSR ottenute risultano uguali alle massime concentrazioni rinvenute in sito ($CSR \equiv C_{max}$) nel corso delle attività di indagine, effettuate sia da parte del Proponente che da parte di questa Agenzia.

4. DI DICHIARARE concluso positivamente il procedimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, e di prendere atto che il Sito in oggetto è definibile "*non contaminato*" (ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f) del medesimo decreto) e non vi è la necessità di attuare alcun altro intervento di bonifica o messa in sicurezza per lo scenario individuato.
5. DI STABILIRE che Il Proponente, a garanzia del mantenimento delle condizioni imposte nel modello concettuale, dovrà effettuare una campagna di monitoraggio di durata annuale, con cadenza quadrimestrale (n. 3 campagne di monitoraggio in totale), ricercando i parametri MtBE ed EtBE nei piezometri:
 - PZ05 (con verifica del rispetto delle CSR calcolate);
 - PZ07 e PZ08 (con verifica del rispetto delle CSC di tab. 2 All. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

I dati analitici delle singole campagne dovranno essere trasmessi a tutti i soggetti interessati dal presente procedimento non appena disponibili.

Al termine del periodo di monitoraggio, il Proponente dovrà trasmettere una breve nota tecnica riassuntiva con sintesi dei risultati del monitoraggio e confronto degli esiti con le CSR calcolate per il PZ05 (per i PoC - PZ07 e PZ08 - il confronto con le CSC).

Qualora, durante il periodo di monitoraggio, dovessero essere rilevate eventuali anomalie, le stesse dovranno essere prontamente comunicate dal Proponente e, unitamente agli Enti competenti, verrà valutato un eventuale supplemento di indagine e/o ulteriori attività che dovessero rendersi necessarie.

6. DI DARE ATTO che l'impianto di Messa in Sicurezza di Emergenza (MiSE) presente in Sito sarà spento non appena emessa la determina di approvazione conseguente al presente verbale.
7. DI DARE ATTO che il modello concettuale alla base della Analisi di Rischio sito-specifica elaborata sono da ritenersi valide fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di AdR stessa; qualunque variazione del modello concettuale comporterà la rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti.

Il Comune di Russi dovrà aggiornare lo stato del Sito a "*non contaminato a seguito di Analisi di Rischio*". a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR E-Rom. n. 2218/2015.

8. DI STABILIRE che - sulla base della complessiva durata delle previste attività di monitoraggio - il Proponente dovrà trasmettere agli Enti competenti il Report conclusivo delle attività di monitoraggio **entro il 30/09/2021**, fatte salve eventuali anomalie che dovranno essere prontamente comunicate e/o modifiche in corso d'opera da motivare debitamente.
9. DI STABILIRE che le date in cui effettuare le previste operazioni e monitoraggi dovranno essere preventivamente concordate, con almeno 10 giorni di anticipo, con ARPAE APA Est - Servizio Territoriale di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani, tel. 0544/210656 email: remiliani@arpae.it) ai fini dell'eventuale prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
10. DI DARE ATTO che gli interventi di bonifica autorizzati da questo SAC con determina n. DET-AMB-2016-3775 del 07/10/2016 - conclusi a maggio 2018 (rif. "*Report descrittivo delle attività di bonifica*" (rif. prot. MPA/AI/SF/181218-08 del 18 dicembre 2018) - e le successive attività di monitoraggio delle acque sotterranee vengono di fatto superati dalla elaborazione ed approvazione della presente AdR sito-specifica.

Dal punto di vista formale questo SAC, pertanto, non procederà ad emettere una apposita certificazione degli interventi di bonifica dei terreni insaturi eseguiti (in ottemperanza alla predetta DAMB/2016/3775), dando esplicitamente atto che l'approvazione della presente AdR supera e aggiorna quanto già con essa disposto.

Conseguentemente, una volta concluso positivamente il periodo di monitoraggio (con verifica - in contraddittorio con ARPAE ST - del mantenimento del rispetto delle CSR e delle CSC ai PoC), il Proponente potrà richiedere lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata a suo tempo a favore del Comune di Russi per il completamento delle attività connesse alla rimozione dei predetti hot spot.

11. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
12. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.